

**RELAZIONE DEL VICARIO GIUDIZIALE, DON ETTORE SIGNORILE,
SULL'ATTIVITÀ DEL TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE PIEMONTESE
NELL'ANNO GIUDIZIARIO 2012**

Eccellenza Reverendissima ed Eccellentissimi Vescovi del Piemonte,
Autorità Civili e Militari,
Ministri del Tribunale Ecclesiastico Regionale Piemontese,
Avvocati e Periti,
Signore e Signori.

Anche quest'anno porgo il benvenuto a tutti gli ospiti che partecipano all'inaugurazione del 74° anno giudiziario del Tribunale Ecclesiastico Regionale Piemontese. Ringrazio il Vicario Giudiziale, mons. Paolo Rigon, del Tribunale Ligure che saluto insieme al suo Vicario Giudiziale Aggiunto, don Novara, che ci onorano della loro presenza e il Vicario Giudiziale del Tribunale di Appello Lombardo, mons. Paolo Bianchi, che non ha potuto essere presente, ma che è rappresentato dal Vicario Giudiziale Aggiunto, don Vajani.

Permettetemi di salutare i rappresentanti degli Avvocati dei fori ecclesiastici piemontese, ligure e lombardo e il nutrito numero di Avvocati appartenenti ai Collegi dell'Ordine Piemontesi che partecipano a questa giornata. Un particolare cenno di riconoscenza alla professoressa Ombretta Fumagalli Carulli Ordinario di diritto canonico all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, qui convenuta per la prolusione che, come ha già sottolineato l'Arcivescovo Moderatore, ci aiuterà a rileggere i capisaldi dell'ordinamento canonico matrimoniale e alcuni dei problemi rimasti aperti, alla luce del Concilio Vaticano II, nel cinquantesimo dell'indizione dell'assemblea ecumenica.

Ringrazio l'Arcivescovo Moderatore per le parole contenute nel Suo saluto nei confronti di tutto il Tribunale pedemontano ed in particolare per gli incoraggiamenti che ci spronano nell'esercizio del *ministerium iustitiae*. Questa mattina a margine della Celebrazione Eucaristica il rev. dott. don Giuliano Albertinelli, del Clero di Aosta, ha prestato il suo giuramento assumendo il compito di *Difensore del vincolo ad actum*: a lui l'augurio di un proficuo e attento lavoro nella ricerca della verità, una verità da servire e da amare come le persone che incontriamo e non solo attraverso le carte. Al Suo Vescovo un vivissimo ringraziamento per averci dato la possibilità di averlo, sia pur in modo parziale, come collaboratore in Tribunale.

1. Reverendissimo Moderatore, citando l'ultima allocuzione alla Rota Romana di Benedetto XVI, Ella ha ricordato, ancora una volta, il nucleo fondamentale che contraddistingue il processo canonico matrimoniale e l'operato di un Tribunale, sottolineandone la sua singolare, essenziale e solida indole ecclesiale e di servizio alla famiglia e alla verità del matrimonio come unione tra un uomo e una donna.

La realtà del Tribunale ecclesiastico è spesso non solo fraintesa, ma misconosciuta anche all'interno della Chiesa, come se fosse antinomico rispetto ad un'attenzione pastorale. Diritto e pastorale invece, per di più in un Tribunale con esclusive competenze matrimoniali, non sono alternativi, ma convergono e si richiamano l'un l'altra. Il rimando al Concilio Vaticano II costituisce una formidabile occasione per tutti gli operatori pastorali, in particolare per coloro che agiscono nella pastorale familiare, così come può essere un approccio interessante e arricchente

anche per gli operatori del diritto statale. Credo che valga la pena riprendere quanto il Beato Giovanni Paolo II ha tratteggiato nella Costituzione Apostolica di promulgazione del Codice del 1983.

«*Volgendo oggi il pensiero all'inizio del lungo cammino, ossia a quel 25 gennaio dell'anno 1959, e alla stessa persona di Giovanni XXIII, promotore della revisione del Codice, debbo riconoscere che questo Codice è scaturito da un'unica e medesima intenzione, che è quella di restaurare la vita cristiana. Da una tale intenzione, in effetti, tutta l'opera del Concilio ha tratto le sue norme e il suo orientamento (í) Lo strumento, che è il Codice, corrisponde in pieno alla natura della Chiesa, specialmente come viene proposta dal magistero del Concilio Vaticano II in genere, e in particolar modo dalla sua dottrina ecclesiological (í) Si potrebbe anzi affermare che da qui proviene anche quel carattere di complementarietà che il Codice presenta in relazione all'insegnamento del Concilio Vaticano II, con particolare riguardo alle due costituzioni, dogmatica *õLumen Gentium* e pastorale *õGaudium et Spes*».* Avremo modo di cogliere *õquanto* e *õcome* il Concilio ha plasmato l'aggiornamento del diritto matrimoniale.

Siamo consapevoli che questo dato ecclesiale, nel quale è richiamata l'essenzialità della fede dei nubendi per la celebrazione del sacramento, come evocata nell'ultima allocuzione alla Rota Romana da Benedetto XVI, si gioca in concreto, partendo da un'attenta ed illuminata centralità della persona umana e da una fondata nozione del *bonum coniugum*, che ha come orizzonte metagiuridico *l'amor coniugalis*.

Ogni rimando al Magistero, al quale va tutta la nostra attenzione e il nostro ossequio, va colto nell'essenziale riferimento alla carità nella verità e alla rigosità dell'operato della giustizia ecclesiale che è essenziale nella Chiesa¹, come sono essenziali alla vita della Chiesa il matrimonio e la famiglia. Viviamo in un contesto nel quale l'unione dell'uomo e della donna è per lo più concepita senza il matrimonio e senza la garanzia dell'esserci di Cristo nel *coniugio*, che si attua attraverso e mediante il Sacramento, segno efficace della Sua Grazia offerta agli sposi.

È oggi sempre più difficile cogliere la portata dell'espressione *õchiesa domestica*² introdotta dal Concilio Vaticano II, che voleva sintetizzare la valenza ecclesiale e comunitaria del matrimonio e della famiglia, superandone una visione giuridista ed individualista e, nel contempo, una deriva sentimentalista oggi più radicata che mai. Sono le caratteristiche stesse dell'amore coniugale, sia esso *õnaturale* o assunto nel Sacramento, a reclamare un'apertura, a fondare relazioni, a tendere ad esprimersi in una forma comunitaria che ha in sé anche una valenza giuridica necessitante l'operato del Tribunale Ecclesiastico Regionale. La peculiarità irripetibile del matrimonio, anche in quanto realtà giuridica, legittima lo strumento processuale come un mezzo autorevole, imparziale e sicuro per pronunciare un giudizio secondo verità³.

Spetta ai ministri del Tribunale la massima vigilanza nel rimanere fedeli alla retta dottrina, alle direttive del Magistero, alla legge canonica e alla giurisprudenza, quest'ultima garantisce la corretta applicazione della legge. In realtà i ministri del Tribunale sono collaboratori del *munus* dei Vescovi, ai quali spetta l'esercizio della potestà giudiziale. Un grazie al Moderatore e a quei Vescovi piemontesi che ci seguono e ci sostengono.

¹ Cfr. BENEDETTO XVI, *Allocuzione alla Rota Romana*, 21 gennaio 2012.

² *Lumen Gentium* n. 11.

³ Cfr. BENEDETTO XVI, *Allocuzione alla Rota Romana*, 28 gennaio 2006.

2. Questo Tribunale, come gli altri in Italia, fu istituito con il Motu Proprio *Qua Cura* del Sommo Pontefice Pio XI l'8 dicembre 1938, venne costituito nel suo organico dai Vescovi della Regione Ecclesiastica Piemontese il 27 settembre 1939 ed iniziò la sua attività il 1° gennaio del 1940.

Non è un Tribunale Ordinario, ma un Tribunale Speciale con competenza esclusiva sulle cause di nullità di matrimonio, che sono così state sottratte ai Tribunali diocesani che ogni chiesa particolare dovrebbe avere e non solo sulla carta. È un Tribunale di prima e seconda istanza. Giudica in prima istanza con competenza territoriale sulle diocesi della Regione Ecclesiastica Piemontese, che comprende anche la Valle d'Aosta, e giudica in seconda istanza gli appelli provenienti dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Ligure.

Sulle cause decise in primo grado definitivo di giurisdizione dal Tribunale Regionale Piemontese è competente, per il secondo grado, il Tribunale Lombardo anche se le parti possono avvalersi altresì del diritto di ricorrere in appello direttamente al Tribunale Apostolico della Rota Romana, che nel caso concreto funge come Tribunale di secondo grado. Una causa decisa affermativamente con sentenza di primo grado a Torino, poi riformata dopo il rinvio ad esame ordinario con sentenza negativa in secondo grado di giurisdizione, può essere confermata come spesso accade, o cassata definitivamente in un terzo grado di giudizio di merito: in questo caso è competente esclusivamente il Tribunale della Rota Romana.

La giornata odierna giunge a due anni e mezzo dal rinnovo dell'Organico del Tribunale e dopo un anno dall'entrata in vigore del nuovo regolamento approvato dalla Conferenza Episcopale del Piemonte e Valle d'Aosta e rappresenta, per un certo verso, un giro di boa rispetto al mandato conferitoci. Mi rendo conto che molto lavoro e nuovi problemi ci attendono nei prossimi due anni, ma la lunga storia di questa istituzione ecclesiastica è di conforto e di sprone.

Non è possibile dare anche solo un resoconto sommario della mole di lavoro svolto dal Tribunale in questi 73 anni di esistenza. Mancano infatti i dati statistici annuali dei primi decenni; questo resoconto comporterebbe una ricerca di archivio che al momento non è ancora stata fatta. Negli anni siamo passati dalle schede cartacee alle schede informatiche, attualmente ancora in uso, ma ormai obsolete. Il 2013 vedrà la predisposizione di un nuovo programma per la gestione delle cause che stiamo elaborando in collaborazione con il Tribunale del Triveneto. Sempre quest'anno il T.E.R.P. avrà una sua visibilità autonoma in Internet, sulla falsariga di altri Tribunali Regionali come il ligure ed il lombardo. Spero che questo ulteriore sforzo informativo possa contribuire a vincere quella disinformazione e mistificazione così pertinaci nell'attuale società dell'effimero e dell'immagine, che manipola la realtà con le notizie e gli scoop.

Da parecchi anni tuttavia vengono pubblicate le relazioni annuali dalle quali si possono trarre alcuni dati interessanti, così come cerchiamo di evidenziare ogni anno. Lascio a voi la consultazione degli elementi statistici che avete in fascicolo e mi limito ad un solo rimando. Prima dell'entrata in vigore in Italia della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, sulla *Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio* e quando i costi delle cause gravavano completamente sulle parti, il numero delle cause introdotte ogni anno nel nostro Tribunale si aggirava sulla settantina in prima istanza e sulla quarantina in seconda istanza. Dopo l'entrata in vigore di tale legge c'è stato un aumento considerevole e progressivo, fino a raddoppiare abbondantemente il numero delle cause presentate annualmente. In questi ultimi anni c'è stata, invece, una contrazione del numero delle cause presentate che, come già asserivo nella relazione dell'anno scorso, è da attribuirsi a molteplici fattori tra i

quali, in modo particolare, campeggia l'epocale contrazione del numero dei matrimoni concordatari celebrati nell'anno.

3. Il Tribunale Ecclesiastico interviene dopo il fallimento del matrimonio nella vita di quelle persone, che si rivolgono alla giustizia della Chiesa. Proprio questo contesto giurisdizionale nella ricerca della verità, trascendente rispetto alle persone e agli interessi delle parti in causa, fa sì che quest'ultime siano chiamate a collaborare nell'accertamento della verità sul loro stato di vita. Accertare la verità non significa, come qualcuno purtroppo ancora pensa, che sia sufficiente che le parti si mettano d'accordo per ottenere la declaratoria di nullità.

Come insegna il can. 1060 all'interno dell'ordinamento canonico: «*Il matrimonio ha il favore del diritto; pertanto nel dubbio si deve ritenere valido il matrimonio fino a che non sia provato il contrario*».

Insieme al principio dell'onere della prova anche quello del contraddittorio nel processo matrimoniale canonico è di fondamentale importanza ed è garantito dalla necessaria presenza della Parte pubblica; di qui il delicato e fondamentale compito del Difensore del vincolo e, laddove è utile o in alcuni casi necessario, quello del Promotore di Giustizia. Nel Tribunale Piemontese non esistono *corsie privilegiate* accessibili per qualcuno che, forte di conoscenze o quant'altro, intenda collocarsi al di sopra o ai margini della legge canonica. Il nostro è un Tribunale nel quale non sono ammessi strappi alla giustizia e alla legalità, valori fondamentali nell'ordinamento ecclesiale, e tuttavia, ha ben presente la possibilità di una *interpretazione evolutiva della legge*, non solo sotto il profilo applicativo dell'*aequitas canonica*, ma anche in riferimento alla necessità per la Chiesa di cogliere *ei segni dei tempi*. Il nostro è un Tribunale orgogliosamente conciliare ben *conscio* dei diritti fondamentali del fedele, chiunque esso sia, e tra questi diritti fondamentali c'è anche un vero e proprio diritto al processo come accertamento della verità.

Siamo altrettanto consapevoli che il matrimonio è un bene pubblico dell'ordinamento ecclesiale e pertanto, come lo *jus connubii* non esime i nubenti da una rigorosa ed ecclesiale preparazione, così l'esistenza o meno del vincolo non può essere lasciata né alla libera disponibilità, né alla mera coscienza delle parti in causa. I fedeli che si rivolgono alla giustizia canonica non si impegnano ad autocertificare la fine di una coabitazione, ma concorrono alla ricerca della verità circa la validità o meno del vincolo indissolubile a suo tempo contratto. Una sentenza non è ingiusta, o ancor peggio iniqua, perché non dà ragione all'attore: il diritto al giusto processo non va confuso con un improprio diritto ad un pronunciamento secondo i desideri della parte.

4. Dovendo relazionare sulla vita del Tribunale Regionale, il primo rimando è riservato agli operatori: Giudici, Difensori del vincolo, Cancelliere, Notai, Patroni stabili, Avvocati e Periti. L'organico non è praticamente cambiato. Molto presto però avremo serie difficoltà a garantire un programma di lavoro in grado di smaltire il pregresso e mantenere in termini fisiologici le pendenze.

Ancora una volta rinnovo il mio appello agli Eccellentissimi Vescovi delle Diocesi piemontesi, che a volte mi richiamano sulla lunga durata delle cause, perché favoriscano lo studio del diritto canonico da parte di sacerdoti giovani⁴ da valorizzare

⁴ PCLT, Instr. *Dignitas Connubii*, 25 ian. 2005: «*Pertanto, i Vescovi hanno il grave obbligo di provvedere che per i propri Tribunali vengano formati con sollecitudine idonei amministratori di giustizia e che questi vengano preparati con un opportuno tirocinio in foro canonico a*

in diocesi e nella Regione Ecclesiastica per la loro specializzazione canonistica. Se ciò non avverrà, fra, due anni, viste anche le disposizioni della CEI circa l'assunzione di giudici e Difensori del vincolo laici e le sempre più contenute risorse economiche, non sarà possibile avere un organico in grado di garantire una sufficiente operatività del Tribunale. Non vorrei che questi aspetti problematici incentivassero un ritorno ad una giustizia che si manteneva prevalentemente con gli oneri che gravavano sulle parti e che facevano del Tribunale Ecclesiastico uno strumento di élite.

5. Nell'ultimo anno il T.E.R.P. ha deciso in primo grado di giurisdizione e con sentenza 101 cause di nullità, alle quali si devono aggiungere 4 cause rinunciate o perente e 2 sospese, perché passate al processo amministrativo del matrimonio rato e non consumato; delle sentenze 82 sono state quelle affermative e 19 sono state quelle negative. Le sentenze affermative sono state trasmesse d'ufficio a Milano. Di fronte a sentenze negative in primo grado di Torino, la parte ha appellato direttamente in Rota, la quale agisce anche come Tribunale di secondo grado. Contro le decisioni negative del nostro Tribunale in secondo grado, nel 2012, gli appelli in Rota sono stati 2. Le cause di nullità di primo grado introdotte nell'anno 2012 (127) hanno riscontrato una consistente ripresa rispetto all'anno precedente. Va qui precisato che i dati relativi all'andamento delle cause, sia quanto ai numeri sia quanto al merito delle decisioni, mostrano molti aspetti di continuità nel corso di questi ultimi anni. Vi rimando ai dati e alle tabelle proposte in fascicolo.

Le cause di secondo grado (82) sono ulteriormente diminuite rispetto al 2011 (-14). I dati delle cause provenienti dal Tribunale Ecclesiastico Ligure per un verso ci confermano sul fatto che sia ormai un dato generalizzato in tutti i Tribunali Regionali il calo delle cause introdotte, nonostante qualche fluttuazione che può variare di anno in anno. A questo fenomeno avevo già cercato di dare delle risposte nella relazione dell'anno scorso. Quest'anno parlerei di un certo consolidamento nel numero dei procedimenti introdotti, ma potrebbe essere un fatto del tutto casuale. Anche come mons. Bianchi, vedo con un certo favore questa diminuzione (che spero contingente) di cause, sia in quanto ha consentito di mantenere le pendenze su valori fisiologici, sia perché dovrebbe permetterci di dedicarci alle cause in corso con maggiore calma e sollecitudine. Questa cosa purtroppo non avviene per la disponibilità di ore che i giudici ecclesiastici possono dare al Tribunale.

Il numero dei matrimoni celebrati nell'Arcidiocesi di Torino negli ultimi quindici anni si è più che dimezzato⁵, questo fenomeno vale anche per le altre Diocesi piemontesi. Nella Diocesi di Torino nel 2011 si sono celebrati 2.882 matrimoni contro i 7.478 del 1993. I dati ISTAT ci dicono che relativamente all'Italia sono state celebrate con rito religioso 124.443 nozze, 39.000 in meno rispetto al 2008. I secondi matrimoni, per lo stesso lasso di tempo hanno avuto una crescita esponenziale del 15,2%.

Il rapporto tra divorzi e cause di nullità concluse in Italia è di 4 nullità ogni 100 divorzi. Le cause canoniche continuano a presentare un'incidenza in proporzione davvero esigua. Questo fatto non deve certo sminuire il significato del lavoro pastorale del Tribunale e il suo rilievo per la coscienza dei fedeli, occorre infatti credere nella preziosità di questo nostro lavoro per la salvezza delle anime.

istruire secondo le norme e decidere secondo giustizia le cause matrimoniali in Tribunale (Proemium Instructionis).

⁵ Cfr. scheda n. 9

6. Consentitemi ancora alcuni accenni alla durata dei processi e alle cause pendenti. Nel 2012 si sono conclusi tra il primo e il secondo grado 190 processi contro i 232 dell'anno precedente, con un significativo decremento della giurisdizione di entrambi i gradi. Nel 2008 le cause concluse nei due gradi di giurisdizione erano state 280.

Questi dati vanno letti senza perdere di vista il numero delle cause pendenti, sia in primo che in secondo grado definitivo. L'impegno di diminuire le pendenze e i tempi dell'espletamento delle cause ha effetti ormai ben assestati, al di là degli aspetti contingenti di quest'anno, che sono legati ad una serie di cause molto difficili e controverse e ai prolungamenti determinati dalla necessità di un'adeguata indagine specialistica nei casi introdotti per incapacità consensuale. La nuova organizzazione della distribuzione del lavoro aveva accelerato i tempi e permesso di smaltire non poche pendenze. Il 2011 aveva annoverato tra le pendenti solo 169 cause. Nel 2012 si è lavorato con una certa discontinuità per una concomitanza di fattori. Ai ritardi nelle consegne delle perizie, da parte degli specialisti, e ad alcune personali difficoltà per gli istruttori gravati da ulteriori ministeri pastorali, si deve aggiungere il non rispetto dei termini processuali (40 giorni) per la presentazione delle difese da parte degli Avvocati. In alcuni, ma circoscritti, casi è addirittura la parte pubblica, cioè il Difensore del vincolo, a non consegnare le sue *animadversiones* nei tempi stabiliti. In questo modo il grande sforzo portato avanti dagli istruttori viene vanificato. Molte cause restano ferme per mesi, e non possono essere messe in decisione, per l'attesa dell'effettivo scambio degli elaborati tra Difensore del vincolo e Patrono.

Questo è il riparto delle cause pendenti:

Prima istanza: 189 cause:

- 1 iniziata nell'anno 2008
- 1 iniziata nell'anno 2009
- 13 iniziate nell'anno 2010
- 47 iniziate nell'anno 2011
- 127 iniziate nell'anno 2012

Le cause pendenti di secondo grado si sono mantenute in termini accettabili, ma solo grazie al calo delle cause giunte da Genova. Le pendenti erano 46 allo scadere del 2010 contro le 75 del 2009. Nel 2011 le pendenti sono state 36. Questi i dati al 31 dicembre 2012:

Seconda istanza: 35 cause:

- 2 iniziate nell'anno 2010
- 5 iniziate nell'anno 2011
- 28 iniziate nell'anno 2012 (12 giunte a dicembre 2012)

Tra le cause pendenti:

- 15 rinviate ad Esame ordinario;
- 20 in attesa di decisione.

La stragrande maggioranza delle cause di secondo grado (68) è stata confermata con decreto, mentre 13 sono state decise con esame ordinario e 2 sono state rinunciate. La media del tempo necessario per giungere al decreto è stata quest'anno di 96 giorni contro i 87 dell'anno precedente. La responsabilità del dilatarsi della durata media della tempistica è essenzialmente da attribuirsi ai Difensori del vincolo.

Al 31 dicembre 2011 era pendente 1 mandato di Tribunali Apostolici e 2 rogatorie di Tribunali italiani o esteri. Nel 2012 sono pervenuti complessivamente 19 mandati. Il nostro Tribunale ha eseguito 19 rogatorie e pertanto il 2012 si è concluso con 3 pendenze per rogatorie giunte, negli ultimi mesi dell'anno. Il 2012 ha visto un andamento analogo all'anno precedente. Il T.E.R.P. espleta questo servizio con una media di 40 giorni, mentre mediamente si deve attendere dai due ai 5 mesi per ricevere quelle richieste ai Tribunali di altre diocesi.

Un buon lavoro ci sta davanti nel conseguire una minor durata delle cause di primo grado per raggiungere il traguardo dei tempi del processo canonico, così come sono disposti dal codice, cioè 12 mesi in primo grado. Farei notare che nel computo di questi 12 mesi non si devono includere i tempi della chiusura del Tribunale, cioè il mese estivo e i 15 giorni del periodo natalizio. Se le pendenze sono smaltite generalmente in modo fisiologico il Tribunale soffre ancora per l'eccessiva durata delle cause di nullità circa l'incapacità consensuale.

Sono 28, pari al 26%, le cause pendenti la cui durata supera i due anni. Le cause del protrarsi dell'istruttoria sono sempre le stesse e sono per lo più segnate dal grande contenzioso delle parti, o dalle lunghe attese per avere la perizia d'ufficio nelle cause di incapacità consensuale, che sono ormai la maggioranza tra i capi introdotti.

7. Il can. 1490 così recita: «*In ciascun Tribunale si costituiscano, per quanto è possibile, Patroni stabili, stipendiati dallo stesso Tribunale, che esercitino l'incarico di Avvocati o procuratori nelle cause soprattutto matrimoniali per le parti che di preferenza desiderino sceglierli*».

Questo nuovo istituto processuale ha suscitato reazioni contrastanti, in particolare nei Paesi in cui gli Avvocati di fiducia hanno una tradizione secolare e sono tuttora numerosi e ben organizzati. Tuttavia, i Patroni stabili possono essere di grande utilità pratica nelle cause di nullità del matrimonio nei Paesi in cui, per motivi diversi, non esistono Patroni di fiducia, quantunque impiegarli nel sistema giudiziale soltanto sui Patroni stabili possa comportare una non indifferente distorsione del processo canonico.

Dette reazioni contrastanti (accentuate in Italia in seguito alla promulgazione delle Norme della Conferenza Episcopale Italiana del 1997⁶) manifestano, oltre la legittima difesa dei propri interessi da parte degli Avvocati di fiducia, l'importanza pratica che l'ordinamento ecclesiale attribuisce ai Patroni nelle cause di nullità del matrimonio. D'altra parte, la nomina *ex officio* di un Patrono in favore della parte che non ne abbia costituito uno di fiducia, non è rivolta necessariamente ai Patroni pubblici, così come le parti possono scegliere il loro Patrono tra quelli «stabili» piuttosto che tra quelli del normale albo dei Patroni presso il rispettivo Tribunale.

L'Ufficio degli Avvocati Patroni Stabili, messi a disposizione dal Tribunale, al quale si può ricorrere senza spese, ha affrontato 402 consulenze per un ammontare

⁶ (cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Norme circa il regime amministrativo dei Tribunali ecclesiastici regionali italiani e l'attività di patrocinio svolta presso gli stessi*, 19 ottobre 1998, art. 5 § 1, 2°, in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, 9/1998, pp. 303-312 e in NOTIZIARIO DELL'UFFICIO NAZIONALE PER I PROBLEMI GIURIDICI, in *Quaderni della Segreteria Generale CEI*, 4 [1999], pp. 70-80) erano state promulgate in una prima versione il 18 marzo 1997, in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, 2/1997, pp. 53-62. Cfr. il commento di V. ANDRIANO, «*Adnotationes*» alle *Norme circa il regime amministrativo dei Tribunali ecclesiastici regionali italiani e l'attività di patrocinio svolta presso gli stessi* (18 marzo 1997), in *Apollinaris*, 71 (1998), pp. 85-95.

di 215 nuove situazioni matrimoniali esaminate, effettuando evidentemente più incontri di approfondimento. Questo istituto, voluto e sovvenzionato dalla CEI, ha offerto una possibilità di assistenza tecnica, che deve essere sempre più concentrata nella fase del discernimento anteriore all'introduzione della causa, per poi orientarsi prevalentemente nel seguire l'iter processuale a favore dei fedeli più deboli economicamente, psicologicamente e culturalmente.

Il servizio dislocato in alcune diocesi è stato utile ed efficace, ma non è sufficiente, viste le attese cui sono sottoposti gli interessati prima del colloquio iniziale; il numero dei Patroni è rimasto di tre, ma con l'apporto limitato per il tempo a lui disponibile di don Cheula, che svolge il ministero di parroco in Torino. Nel 2011 i Patroni Stabili avevano introdotto 41 cause su 110, nel 2012 invece hanno presentato 34 libelli su 127 procedimenti iniziati e indicato 3 procedimenti amministrativi per inconsumazione; sono state, inoltre, difese 3 parti convenute. I Patroni Stabili non solo consigliano l'introduzione della causa esclusivamente nei casi in cui ravvisino una fondatezza della stessa, come d'altronde fanno anche i Patroni di fiducia, ma sempre devono presentare alla parte interessata al procedimento canonico l'albo degli Avvocati che svolgono libero patrocinio professionale. Vorrei ricordare che spetta previamente al Vicario Giudiziale attestare la disponibilità del Patrono stabile per la richiesta della parte di accedere al servizio.

La legge, come abbiamo visto, ammette la *capacitas postulandi immediata*, vale a dire la possibilità di stare in giudizio da soli; tuttavia resta diritto della singola parte (diritto da esercitare personalmente o tramite chi, a nome suo, ha la capacità processuale) scegliere un Patrono, sempre che lo ritenga opportuno. Anche il giudice può, e talvolta deve, nominare l'avvocato qualora la parte non lo abbia fatto (cfr. CIC, cann. 1481, 1482, 1490; CCEO, cann. 1139, 1140, 1148, 1474).

Nel processo canonico è molto conveniente (tranne quando la parte ha la preparazione tecnica sufficiente per l'autodifesa) la presenza dell'avvocato che, abitualmente, avrà anche la funzione di procuratore. Tale convenienza non scaturisce soltanto dal diritto di difesa delle parti, ma anche dalla «concezione istituzionale» del processo canonico e, cioè, dall'obbligo di tutti quanti vi intervengono di adoperarsi per l'accertamento della verità⁷.

Gli Avvocati dell'Albo, come liberi professionisti, sono pertanto considerati una componente fondamentale della realtà del Tribunale stesso. Lo spirito di dialogo ha contraddistinto i rapporti tra l'Associazione dei Patroni di fiducia e il Tribunale anche nell'anno 2012 e si è dipanato proprio su un aspetto molto delicato legato agli onorari esigibili e alla retta applicazione delle norme CEI, cominciando ad affrontare anche alcuni casi di sospetti abusi, o da parte di falsi Avvocati ecclesiastici o di non cristallini comportamenti di qualche professionista legittimamente abilitato all'esercizio di un *munus*, che si qualifica non solo per gli aspetti tecnici ma anche per la sua rilevanza ecclesiale. È un impegno congiunto volto a prevenire, piuttosto che combattere, certe posizioni scandalistiche del mondo massmediatico.

Ringrazio l'Ufficio Comunicazioni Sociali della Curia Torinese per l'apporto dato anche quest'anno, ad una informazione completa, esaustiva e trasparente dell'operato del Tribunale.

⁷ Cfr. *Il patrocinio forense e la «concezione istituzionale» del processo canonico*, in P.A. BONNET - C. GULLO (a cura di), *Il processo matrimoniale canonico*, ed. 2, Città del Vaticano, 1994, pp. 451-463; Z. GROCHOLEWSKI, *Iustitia ecclesiastica et veritas*, in *Periodica de re canonica*, 84 (1995), pp. 7-30.

8. Tra le cause delle due regioni, Piemonte e Valle d'Aosta, decise nell'anno 2012, i capi di nullità appartenenti al gruppo dei difetti del consenso o simulazioni hanno ancor di più, rispetto all'anno scorso, ceduto il passo alle incapacità consensuali. I difetti del consenso si verificano quando si contrae con una visione e impostazione soggettiva del matrimonio in aperto rifiuto del matrimonio stesso, o di uno o più requisiti essenziali (esclusione dell'indissolubilità, della sacramentalità, della prole, della fedeltà, del bene dei coniugi). Consultate il grafico nel fascicolo che vi è stato dato e vi renderete conto come, sotto il profilo quantitativo, le cosiddette "gravi immaturità" abbiano una grande portata. Su 168 capi di nullità giudicati, infatti, solo 70 appartengono alle simulazioni: 51 hanno ottenuto sentenza affermativa, 19 sono stati respinti. Le simulazioni più ricorrenti sono l'esclusione dell'indissolubilità (32) e della prole (25). Sovente la seconda consegue alla prima: infatti, l'incertezza sulla consistenza e serenità del proprio matrimonio, che genera una riserva contro la permanenza del vincolo, si può ripercuotere sull'impegno procreativo fino al punto di escluderlo o condizionarlo al buon esito dell'unione coniugale.

Il 2012 ha visto la decisione *pro nullitate* di due cause documentali, una per impedimento di disparità di culto non dispensato e l'altra per una gravissima vicenda che ha visto la celebrazione del matrimonio religioso da parte di chi dolosamente, presentando al parroco una falsa documentazione, ha tenuto nascosto un precedente vincolo matrimoniale (impedimento dirimente di vincolo). In questo caso, ricevuta la *notitia criminis*, l'azione è stata portata avanti dal Promotore di giustizia.

I capi di natura psicologica sono purtroppo in crescita rispetto all'anno scorso: 87 unità su 168, di cui però 27 sono stati respinti. Essi riguardano sia il grave difetto di discrezione di giudizio, di una e/o dell'altra parte, circa i diritti e doveri essenziali del matrimonio, sia l'assenza di libertà interna, sia l'incapacità per cause di natura psichica di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio. Anche quest'anno è emerso un mondo di gravissime sofferenze con non pochi contatti con l'ordinamento statale ed il suo ambito penale, dal quale sempre abbiamo avuto la massima collaborazione possibile. È in questo contesto generale che si fa ancor più urgente una rinnovata attenzione agli atti preparatori delle nozze e alla pastorale dei fidanzati, sia per la preparazione remota che per la preparazione prossima al matrimonio.

Anche nel 2012 sono state diverse le occasioni di collaborazione del Tribunale con la pastorale familiare, sia a livello di singole Diocesi che a livello regionale: vi annuncio che si sta pensando ad un convegno da celebrarsi in Torino, coinvolgente i vari ambiti anche accademici. Sarà un momento di studio e ricerca, implicante la pastorale dei fidanzati e della famiglia e il diritto canonico familiare.

Nelle 83 cause provenienti dalla Liguria e decise nel 2012 in secondo grado di giurisdizione dal nostro Tribunale, si nota una sostanziale conformità rispetto ai dati presentati per il Tribunale di prima istanza.

Sia per le cause di primo, come per il secondo grado, la somma dei capi di nullità ammessi o respinti non corrisponde al numero dei decreti di conferma o delle sentenze, poiché in alcuni casi i provvedimenti hanno definito più capi di nullità o sono intervenute, sia con decreto che con sentenza di secondo grado di giurisdizione, conferme solo parziali.

Scorrendo ancora velocemente i dati, evidenzierò come la percentuale delle sentenze negative (19, pari al 19%) insieme alle cause rinunciate o perente (4)

presenta in modo eloquente la rigosità delle procedure e delle decisioni in linea con le indicazioni del Magistero.

Per le sentenze liguri, 68 sono state le decisioni prese con rito abbreviato e quindi confermate totalmente o anche solo parzialmente, 13 quelle decise dopo il rinvio all'esame ordinario, perché necessitanti un maggiore approfondimento istruttorio. Tra queste ultime 10 hanno prodotto una sentenza di conferma quanto meno parziale e 3 hanno portato ad un pronunciamento difforme, cioè negativo rispetto al primo grado di giurisdizione; 2 sono state le cause rinunciate o archiviate in questo secondo grado di giurisdizione. I numeri e le percentuali mi permettono di asserire che l'esito di una causa è sempre tutt'altro che scontato.

9. Continua la disinformazione riguardo al costo delle cause, nonostante i molteplici sforzi posti in essere in passato, anche non tanto recente. Spesso le informazioni si fermano ad alcuni circoscritti abusi o alle tariffe del Tribunale della Rota Romana, nei rari casi in cui ci si rivolga al Tribunale Apostolico. Per i reali costi di causa mi limito a rimandare alla scheda predisposta e contenuta nel fascicolo che avete in mano.

Questo regime patrimoniale è pienamente vigente nel Tribunale Piemontese con una prassi che è stata recepita e perfezionata con il regolamento interno che accoglie in toto le determinazioni per i costi di causa e gli onorari degli Avvocati stabilite dalla CEI. La grande maggioranza di chi ricorre al Tribunale non è certo costituita da persone facoltose⁸.

10. Concludo questa relazione sull'attività del Tribunale Ecclesiastico Regionale con la speranza di essere stato, se non esauriente, almeno chiaro. Non è facile far recepire anche all'interno della compagine ecclesiale il valore di questa procedura veritativa, e in questo contesto spiegare il *munus* di chi non è *annullo*, ma si pone alla ricerca della verità su un vincolo contratto in modo difforme, incompleto o inadeguato rispetto ad un progetto inscritto nel cuore dell'uomo, con un disegno che viene da Dio. Con la memoria torno indietro nel tempo a quando ho fatto la mia professione di fede ed emesso il giuramento (23 anni or sono) nelle mani di Mons. Giovanni Battista Defilippi assumendo il compito di giudice. Sono andato a vedere la sua relazione del 1991 attestante il fatto che soltanto una percentuale minima dei matrimoni falliti finisce davanti al giudice ecclesiastico:

*«Certamente non si può generalizzare il giudizio che ogni matrimonio è fallito sia anche un matrimonio nullo. Tuttavia attese le problematiche riscontrabili in numerosi matrimoni falliti sono fermamente convinto che i matrimoni obiettivamente nulli dal punto di vista della Chiesa siano molto più numerosi rispetto al numero dei casi che vengono presentati al giudizio del Tribunale Ecclesiastico. Purtroppo nella stragrande maggioranza i fedeli (e anche alcuni sacerdoti!) o non conoscono neppure l'esistenza del Tribunale Ecclesiastico; oppure hanno una nozione del tutto inesatta della funzione del Tribunale Ecclesiastico; oppure non sono aiutati ad individuare nel caso concreto la possibilità di ricorrere all'opera del Tribunale Ecclesiastico».*⁹

Quanto denunciato, circa 18 anni or sono dall'eccellentissimo Prelato Uditore della Rota Romana, resta ancor più oggi di drammatica attualità, nonostante i molteplici sforzi compiuti negli anni.

Avevo pensato di terminare questa mia relazione in un altro modo, ma le

⁸ Cfr. tabella n. 1.04.

⁹ Rivista diocesana torinese, [LXII], febbraio 1995, p. 246 ss.

dimissioni del Santo Padre mi impongono di volgere un pensiero al recente 11 febbraio e alle parole forti ed illuminate del Pontefice, rivolte al Clero di Roma, proprio riandando al Vaticano II:

*«Allora, noi siamo andati al Concilio non solo con gioia, ma con entusiasmo. C'era un'aspettativa incredibile. Speravamo che tutto si rinnovasse, che venisse veramente una nuova Pentecoste, una nuova era della Chiesa, perché la Chiesa era ancora abbastanza robusta in quel tempo, la prassi domenicale ancora buona, le vocazioni al sacerdozio e alla vita religiosa erano già un po' ridotte, ma ancora sufficienti. Tuttavia, si sentiva che la Chiesa non andava avanti, si riduceva, che sembrava piuttosto una realtà del passato e non la portatrice del futuro. E in quel momento, speravamo che questa relazione si rinnovasse, cambiasse; che la Chiesa fosse di nuovo forza del domani e forza dell'oggi. (...) c'era il Concilio dei Padri o il vero Concilio o, ma c'era anche il Concilio dei media. Era quasi un Concilio a sé, e il mondo ha percepito il Concilio tramite questi, tramite i media. Mi sembra che, 50 anni dopo il Concilio, vediamo come questo Concilio virtuale si rompa, si perda, e appare il vero Concilio con tutta la sua forza spirituale. Ed è nostro compito, proprio in questo Anno della fede, cominciando da questo Anno della fede, lavorare perché il vero Concilio, con la sua forza dello Spirito Santo, si realizzi e sia realmente rinnovata la Chiesa. Speriamo che il Signore ci aiuti. Io, ritirato con la mia preghiera, sarò sempre con voi, e insieme andiamo avanti con il Signore, nella certezza: Vince il Signore! Grazie!».*¹⁰

Guardando all'umiltà, al coraggio e alla libertà del nostro Papa ci sentiamo chiamati come Tribunale speciale, nella fedeltà alla legge, ad una dimensione di amore alla Chiesa ancor più netto e operoso, perché, come ci ha insegnato il gesto generoso ed umile di Benedetto XVI, il bene della Chiesa e dei fedeli in essa accolti, viene prima di tutto e prima delle nostre persone.

Tra breve ascolteremo la relazione della professoressa on. Ombretta Fumagalli Carulli, ordinario di diritto canonico all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e Accademico Pontificio per le Scienze Sociali. Sono certo che con la Sua chiarissima esposizione ci condurrà alla felice riscoperta dell'evento conciliare che sta alla base dell'aggiornamento del diritto matrimoniale canonico, a trent'anni dall'entrata in vigore del Codice latino.

Ringrazio tutti per l'attenzione. Chiedo ora all'Arcivescovo, in qualità di Moderatore, di dichiarare aperto il 74° anno giudiziario del Tribunale Ecclesiastico Regionale Piemontese.

¹⁰ Benedetto XVI, *Lectio Divina al Clero di Roma*, 14 febbraio 2013.